

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CAPPA PAOLO****INDICE**

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	367
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	367
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Provvedimenti a favore dell'industria zolfifera. (1591)	367
PRESIDENTE	367, 368, 369, 370 371, 372, 373, 374
DI MAURO	368, 369, 370, 371, 372, 373
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	369, 370, 372 373, 374
FALETRA	369, 370, 371, 372, 374
DOSI	369, 370, 371, 372
ZERBI	369, 371
LA MALFA	369, 370
QUARELLO	369, 370, 371, 372, 374
GAROLEO	370, 373, 374
BONINO	372, 374
ALESSANDRINI	373
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	374

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Marzotto e Volpe.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione del disegno di legge n. 1591, i deputati Candelli, De Marzio Ernesto e Farini, sono rispettivamente sostituiti dai deputati Di Mauro, Di Stefano e Faletra.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti in favore dell'industria zolfifera. (1591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge. « Provvedimenti in favore dell'industria zolfifera ».

Come gli onorevoli colleghi sanno, la questione dei provvedimenti a favore dell'industria zolfifera siciliana è stata sollevata da tempo e molti sono stati i solleciti pervenuti dalle organizzazioni interessate, le quali, recentemente, hanno inviato anche una delegazione per meglio prospettare tutti i lati del problema. La nostra Commissione, per un complesso di circostanze, non ha potuto procedere in merito con la speditezza desiderata. Nella seduta precedente sono stati approvati, con alcune modificazioni, i primi cinque articoli del disegno di legge. Alcuni degli emendamenti proposti a detti articoli e già approvati, ed altri, proposti ad articoli ancora da esaminare, comportano però oneri maggiori di quelli previsti.

La seduta comincia alle 9,50.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1956

La Commissione finanze e tesoro ha già fatto pervenire il suo parere e i suoi emendamenti, per quanto riguarda il testo originario, mentre ancora non è pervenuta risposta per l'ulteriore parere richiesto in relazione agli emendamenti del relatore ancora da porre in discussione. Si tratta di otto emendamenti i quali, data l'assenza, seppur giustificata, dell'onorevole Volpe, dovranno considerarsi decaduti se almeno un membro della Commissione non dichiarerà di farli propri.

Poiché ieri, nonostante l'assenza del relatore, abbiamo deliberato di procedere alla ulteriore discussione del provvedimento, data l'estrema urgenza dello stesso, sono dell'avis di procedere, discutendo ogni emendamento che venisse presentato, salvo, al termine dell'esame degli articoli, attendere il parere della IV Commissione se alcun emendamento approvato importasse onere finanziario. Libero sempre il Governo, in quella ultima sede, se le eventuali modificazioni non dovessero soddisfarlo, di chiedere la remissione all'Assemblea.

DI MAURO. Vorrei un chiarimento. La dichiarazione fatta ieri dal Governo, e che — se ben intendo, mantiene il suo valore anche oggi — relativa alla non accettazione di alcun emendamento al testo approvato dalla IV Commissione (Finanze), si riferisce agli emendamenti che potranno essere presentati a partire dall'articolo 6 in avanti, oppure si riferisce anche agli emendamenti già approvati dalla Commissione?

PRESIDENTE. Evidentemente non può riferirsi che a quelli da approvare. Continuiamo, allora, l'esame degli articoli. Avverto che, per quanto riguarda gli emendamenti del relatore, che sono stampati e distribuiti a tutti, se qualcuno desidera farli propri, tutti o in parte, deve dichiararlo. In caso contrario devono intendersi decaduti.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

« Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a concedere un contributo di lire 10 mila a tonnellata, a titolo di concorso nelle perdite derivanti dalla vendita delle giacenze di cui al precedente articolo 4.

Per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente, il Banco di Sicilia, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, accrediterà alla gestione liquidazione giacenze dell'Ente zolfi italiani di cui all'articolo 4, la somma di lire 3 miliardi e 300 milioni.

Tale somma sarà rimborsata dallo Stato al Banco di Sicilia, con i relativi interessi, in dieci annualità costanti, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per l'industria e il commercio, il Ministro per il tesoro ed il Banco di Sicilia.

I fondi necessari per il pagamento delle predette annualità, saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro, ripeterà dai produttori, attraverso l'Ente zolfi italiani, proporzionalmente, il contributo concesso, qualora, in sede di liquidazione finale della gestione prevista dall'articolo 4, la differenza fra i ricavi netti ed il valore nominale delle fedeli di deposito sarà inferiore alle lire 10 mila ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7

« Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a concedere alla Regione Siciliana la somma di lire 1 miliardo 150 milioni al fine di consentire l'erogazione alle miniere siciliane, secondo modalità da fissarsi dall'amministrazione regionale, contributi integrativi di quelli dell'articolo 6, differenziati per gruppi di miniere, in relazione ai diversi costi di produzione.

La somma di lire 1 miliardo 150 milioni sarà accreditata dal Banco di Sicilia alla gestione liquidazione giacenze di cui all'articolo 4.

Per le modalità di accreditamento e di restituzione della suddetta somma di lire 1 miliardo 150 milioni si applicano le stesse disposizioni di cui all'articolo precedente ed i fondi necessari per il pagamento delle annualità saranno iscritti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio a partire dall'esercizio finanziario 1956-57.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo precedente per l'eventuale recupero dei contributi ».

A tale articolo la Commissione finanze e tesoro ha proposto di sostituire il primo comma con i seguenti:

« In aggiunta al contributo previsto dall'articolo 6, il Ministro per l'industria e il

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1956

commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a concedere contributi supplementari, fino ad una spesa massima complessiva di lire 1 miliardo e 150 milioni, alle miniere che hanno costi di produzione superiori alla media generale.

La misura di tali contributi, differenziata in relazione ai diversi costi di produzione, sarà determinata, per le miniere della Sicilia, d'intesa con l'Amministrazione regionale ».

DI MAURO. Poiché, sia nel testo governativo che in quello sostitutivo proposto dalla IV Commissione, si parla di concessione di contributi alle sole miniere, propongo di aggiungere, dopo le parole: « alle miniere », le parole: « e alle ricerche ».

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ciò diminuirebbe le disponibilità per le miniere.

FALETRA. Ma si tratta di ricerche, effettuate a volte da aziende piccolissime, le quali tuttavia estraggono zolfo. Non c'è ragione perché esse non fruiscono dello stesso trattamento.

DOSI. Allora si dovrebbe precisare che il previsto contributo supplementare debba andare alle miniere già esistenti.

DI MAURO. Fino a quando in una località non esiste una particolare attrezzatura, (vale a dire nella prima fase di lavorazione) la concessione è data per le ricerche da effettuare. Tuttavia, varie aziende a carattere artigianale riescono a produrre zolfo anche in questa fase.

DOSI. Fino a quando non esiste per lo meno una cabina di trasformazione per l'energia elettrica non si può ottenere il permesso riguardante le vere miniere: si può tuttavia ottenere sempre il permesso per le ricerche, anche se, contemporaneamente alle medesime, si riesca ad estrarre una certa quantità di zolfo.

FALETRA. Vi sono effettivamente dei casi in cui, con un gruppo elettrogeno, è possibile estrarre zolfo anche in fase di ricerche.

ZERBI. Ritengo che questo aspetto possa essere esaminato in via amministrativa. Secondo me non è il caso di inserire, in una legge, una estensione del genere, perché si potrebbe dare il via ad una vera epidemia di richieste di permessi. A me pare che, per l'economia del provvedimento, convenga rimanere nei termini previsti dal disegno di legge i quali, oltre tutto, non consentono abusi.

FALETRA. Debbo informare la Commissione che, proprio a causa della situazione de-

terminatasi in Sicilia con l'emanazione di norme riguardanti le sole miniere, il Governo regionale ha presentato all'Assemblea un progetto di legge per l'estensione dei benefici anche alle ricerche.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non posso accettare l'emendamento perché si riferisce proprio agli « assaggi » che vengono effettuati durante la concessione delle ricerche, mentre il disegno di legge tende unicamente ad alleviare le difficoltà in cui si dibattono le miniere che già svolgono attività commerciale. Accetto, viceversa, l'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Di Mauro tenente ad estendere alle ricerche i benefici previsti per le miniere.

(Non è approvato).

LA MALFA. Gradirei sapere che cosa esattamente si vuole intendere per costi di produzione superiori alla media generale, come è detto nell'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Evidentemente è stata fatta una media generale dei vari costi di produzione.

LA MALFA. Quando si entra nell'ordine di idee di dare un contributo supplementare, lo si fa per andare incontro a coloro che raggiungono un costo troppo alto. Secondo me, quindi, il contributo va determinato in base ad un costo tipo, e non con l'attuale criterio empirico che non fissa un costo di produzione tipo.

FALETRA. Il costo medio deve essere ricavato tenendo conto dei quantitativi di minerale estratto e non del numero delle miniere. Evidentemente ogni miniera ha un costo di produzione diverso; quelle dunque che hanno costi maggiori vengono a beneficiare del contributo statale, mentre quelle che hanno costi minori vengono ad avere un trattamento di sfavore.

QUARELLO. A mio avviso bisognerebbe dare un contributo a tutte le miniere e non solamente a quelle che hanno costi di produzione superiori alla media.

ZERBI. Fin tanto che non esisterà un massimale di produzione su cui ripartire i costi generali, non potremo conoscere quali saranno i costi medi. Comunque, mediante più approfonditi calcoli — e non attraverso semplici indagini burocratiche — si potrebbero conoscere i costi medi teorici. Praticamente,

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1956

né il testo governativo dell'articolo, né l'emendamento che stiamo esaminando, definiscono un criterio da seguire. danno piuttosto degli orientamenti che forse potranno anche non servire.

DOSI. Io penso che non ci si debba riferire al costo medio, bensì al costo della unità media produttiva: bisogna cioè prendere a base di valutazione una azienda sulla situazione della quale riferirsi per tutte le altre.

FALETRA. Uno dei fattori determinanti del costo di produzione è la diversa resa del minerale. Le miniere siciliane registrano rese molto diverse a seconda delle varie posizioni geologiche in cui si trova lo zolfo. Si potrebbero pertanto aggiungere all'emendamento, subito dopo le parole « costi di produzione superiori alla media generale », le parole: « derivanti dalla diversa resa del minerale ».

Il Ministero potrebbe, poi, stabilire quali siano le miniere da agevolare con la concessione del contributo.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non è possibile precisare i costi di produzione tenendo conto solo della resa del minerale.

FALETRA. La verità è, secondo me, che la divisione della somma di lire un miliardo e 15 milioni è già fatta. Qualche impresa ha già preso addirittura l'anticipo sulla somma che deve avere. Noi siamo anche disposti ad approvare l'articolo così come è formulato, ma desideriamo sapere a chi sarà corrisposta la somma di cui discutiamo.

LA MALFA. Per me, è il concetto dei costi di produzione superiore alla media generale che non va. Bisognerebbe, per lo meno, dopo la parola: « superiori », aggiungere le parole: « ad un costo tipo fissato dal Ministero ».

Con l'attuale sistema, infatti, si può abbassare facilmente il costo medio di produzione rendendo possibile trucchi da parte di aziende che hanno costi bassi di produzione.

DOSI. Io sono d'avviso che il costo tipo non debba essere puramente teorico, né determinato, con assoluta discrezionalità dal Ministero. Esso dovrà essere un costo desunto dall'attività di una azienda che si trovi in condizioni medie di lavoro. Pertanto, modificherei in questo senso l'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

QUARELLO. Occorre tenere presente che il Ministero ha predisposto il disegno di legge del quale ci stiamo occupando, proprio perché il costo medio di produzione dello zolfo siciliano è superiore a quello commerciale. È vero che ci sono state trasformazioni

notevoli e che abbiamo avuto costi, almeno per alcune miniere, piuttosto vicini al prezzo del mercato; tuttavia la media delle miniere rimane ancora al disopra di tale prezzo. Attualmente, vi sono delle aziende che producono al costo di 25-30 lire al chilo, altre di 35-40. Pertanto, se si facesse tra di esse la media, il costo di produzione risulterebbe di 32 lire. Orbene, le aziende che sono già arrivate ad un piano di produzione piuttosto in armonia con il costo commerciale del prodotto stesso non vengono a percepire niente, quelle che sono ancora al disopra di un certo equilibrio verranno ad avere un contributo che, se anche non è rispondente perfettamente ai loro costi, servirà appunto a spingerle al perfezionamento del loro sistema di produzione.

CAROLEO. L'emendamento proposto dall'onorevole Dosi potrebbe essere così completato:

« *Aggiungere, dopo le parole: costi di produzione, le parole: al costo tipo desunto dal Ministero dell'industria dai dati relativi ad una azienda in condizioni medie di lavoro e di resa del minerale.* ».

DI MAURO. Siccome all'articolo 3 del disegno di legge in esame si fa riferimento alla Commissione prevista dalla legge 12 agosto 1951, si possono aggiungere a questo emendamento le parole: « sentita la Commissione di cui all'articolo 3 ».

PRESIDENTE. Riassumendo: su questo articolo 7, la IV Commissione finanze e tesoro, ha proposto un emendamento di cui ho dato dianzi lettura. A questo emendamento l'onorevole La Malfa ha proposto un ulteriore emendamento, sopprimendo le parole: « alla media generale », e sostituendole con altre più tecnicamente esatte.

Aderendo a questa tesi l'onorevole Dosi ha formulato un emendamento che, tenendo conto dei vari successivi interventi migliorativi, accettati dal proponente, risulterebbe così formulato.

« *Sostituire alle parole: alla media generale, le parole: al costo tipo desunto dal Ministero dell'industria e commercio, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, dai dati relativi ad una azienda in condizioni medie di lavoro e di resa del minerale.* ».

Pongo in votazione questo emendamento all'emendamento della IV Commissione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1956

L'emendamento della IV Commissione, risulta — pertanto — così formulato.

« *Sostituire, al primo comma dell'articolo 7, i seguenti due commi:*

« In aggiunta al contributo previsto dall'articolo 6, il Ministero per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a concedere contributi supplementari, fino ad una spesa massima complessiva di lire 1 miliardo e 150 milioni, alle miniere che hanno costi di produzione superiori al costo tipo desunto dal Ministero dell'industria, sentita la commissione di cui all'articolo 3, dai dati relativi ad una azienda in condizioni medie di lavoro e di resa del minerale.

La misura di tali contributi, differenziata in relazione ai diversi costi di produzione, sarà determinata per le miniere della Sicilia, d'intesa con l'Amministrazione regionale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Ai rimanenti comma dell'articolo 7, di cui già ho dato lettura, non sono stati proposti emendamenti.

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

L'articolo 7, quindi, risulta così formulato:

« In aggiunta al contributo previsto dall'articolo 6, il Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a concedere contributi supplementari, fino ad una spesa massima complessiva di lire 1 miliardo e 150 milioni, alle miniere che hanno costi di produzione superiori al costo tipo desunto dal Ministero dell'industria e commercio, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, dai dati relativi ad una azienda in condizioni medie di lavoro e di resa del minerale.

La misura di tali contributi, differenziata in relazione ai diversi costi di produzione, sarà determinata, per le miniere della Sicilia, d'intesa con l'Amministrazione regionale.

La somma di lire 1 miliardo 150 milioni sarà accreditata dal Banco di Sicilia alla gestione liquidazione giacenze di cui all'articolo 4.

Per le modalità di accreditamento e di restituzione della suddetta somma di lire 1 miliardo 150 milioni si applicano le stesse disposizioni di cui all'articolo precedente ed i fondi necessari per il pagamento delle annualità

saranno iscritti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio a partire dall'esercizio finanziario 1956-57.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo precedente per l'eventuale recupero dei contributi ».

QUARELLO. Dichiaro che voterò contro l'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso.

(*È approvato*).

L'onorevole Di Mauro ha proposto un articolo aggiuntivo. Ne do lettura:

« Dai benefici di cui agli articoli 6 e 7 sono escluse le aziende che facciano capo a gruppi di rilevante entità economica e finanziaria svolgenti attività industriali complesse ».

DI MAURO. L'emendamento da me proposto non può assolutamente preoccupare la Commissione in quanto non comporta nuovi oneri a carico dello Stato. Esso tende, invece, ad impedire che parte dei benefici previsti dal disegno di legge vadano ad aziende che non ne hanno certo bisogno. Tanto per fare un esempio: pensate forse che sia giusto che il beneficio sia esteso anche alla Montecatini?

DOSI. Ma bravo! E quale ne sarebbe la conseguenza?

FALETRA. La Montecatini si trova in condizioni ideali perché si avvale di un ciclo di produzione completo: produzione e raffinazione. In conseguenza di ciò, essa realizza guadagni notevoli. Sarebbe, pertanto, assurdo che le venisse corrisposto un contributo per la prima fase di lavorazione.

ZERBI. L'inconsistenza tecnica dell'emendamento dei colleghi Di Mauro e Faletra è resa evidente da un fatto: essi pretendono che la Montecatini — che portano ad esempio — produca lo zolfo grezzo senza contributo e quindi a costi superiori a quelli di mercato. Dalle successive fasi di lavorazione e raffinazione dovrebbe trarne compenso. Io mi chiedo, allora, quale interesse la Montecatini avrebbe a produrre zolfo a costi alti quando, per le sue raffinerie, potrebbe acquistarlo sul mercato a prezzi inferiori.

FALETRA. Ma lo zolfo non è prodotto che si acquista sul libero mercato.

ZERBI. Comunque l'emendamento contrasta violentemente con ogni sano principio di economia e introduce un criterio di di-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1956

scriminazione così demagogico, che non può essere approvato.

BONINO. Non ho che da associarmi a quanto detto dal collega Zerbi. Discriminazioni di tal genere, oltretutto, non favorirebbero lo sviluppo dell'industria zolfifera.

QUARELLO. Mi associo alle esatte argomentazioni del collega Zerbi.

PRESIDENTE. Chiedo al collega Di Mauro se insiste nel suo emendamento.

DI MAURO. Insisto.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo non può accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7-bis proposto dall'onorevole Di Mauro.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Di Mauro e Faletra hanno proposto un altro articolo aggiuntivo. Ne do lettura

« La concessione dei benefici previsti dalla presente legge è subordinata all'osservanza, da parte delle imprese, dei vigenti patti di lavoro e degli accordi integrativi regionali e provinciali ed alla regolare corresponsione delle retribuzioni.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente dà luogo alla decadenza dai benefici concessi ».

FALETRA. La opportunità di tale articolo è evidente se si considera che norme analoghe sono contenute nella legge approvata dall'Assemblea della Regione Siciliana.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non ho nulla in contrario ad accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8.

« Il miliardo di lire già messo a disposizione dell'Ente zolfi italiani dal Banco di Sicilia sarà addebitato, con i relativi accessori, all'Ente medesimo, sia per la parte afferente agli interessi relativi alle anticipazioni sulle fedeli di deposito per il secondo semestre dell'anno 1954, già pagati alla Sezione di credito minerario del Banco predetto, sia per la parte direttamente corrisposta ai produttori sotto forma di prestito.

L'Ente zolfi italiani recupererà le suddette somme mediante ritenute sui ricavi spettanti ai produttori stessi per la vendita dello zolfo

grezzo prodotto nel periodo di dieci anni decorrente dall'esercizio finanziario 1955-56.

L'importo di tali ritenute sarà versato dall'Ente zolfi italiani alla Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« L'Ente zolfi italiani è autorizzato a trattenerne sul prezzo netto che per ogni tonnellata di zolfo grezzo sarà liquidata ai produttori, la somma di lire 300 da devolvere al fondo di cui all'articolo 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, per il funzionamento della Sezione di assistenza sociale dell'Ente stesso a partire dall'esercizio zolfifero che ha inizio con il 1° agosto 1954 ».

DI MAURO. Fino ad ora la trattenuta, praticata dall'Ente zolfi italiani a carico dei produttori, da devolvere al fondo di assistenza dell'ente stesso, era di lire 500 per ogni tonnellata di zolfo grezzo; per l'avvenire, invece, detta trattenuta dovrebbe essere ridotta a lire 300. Noi non riteniamo affatto che sia cosa giusta. Per lo meno non è cosa opportuna date le condizioni sociali in cui versano i lavoratori siciliani.

BONINO. Siamo perfettamente d'accordo, tenuto soprattutto conto di come vivono i lavoratori delle miniere.

FALETRA. L'Ente zolfi italiani ha continuato sempre a trattenere 500 lire, non si capisce perché mai, da ora in poi, questo modesto contributo, a carico degli industriali, debba essere ridotto a 300 lire.

DOSI. Questo contributo a carico degli industriali è un elemento che incide sul costo di produzione?

FALETRA. In un certo senso sì.

QUARELLO. Siccome non ritengo che si propongano modifiche per capriccio o avventatamente, vorrei sapere la ragione per la quale si è proposto di ridurre da 500 a 300 lire la trattenuta in esame.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. La riduzione è stata proposta allo scopo di aderire, sia pure parzialmente, alla richiesta dei produttori di un alleggerimento dell'onere contributivo a loro carico, onere che incide, naturalmente, sui costi di produzione.

FALETRA. Dal 1951, scaduto il termine di validità della legge che autorizzava la trattenuta, l'Ente zolfi italiani ha continuato ad effettuare la trattenuta stessa. Allo stato delle

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1956

cose, mi sembra, inoltre, che vi sia un certo contrasto fra il testo governativo ed il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

Nel testo governativo è detto che la trattenuta, in misura ridotta, deve essere effettuata a partire dall'esercizio zolfifero che ha inizio con il 1° agosto 1954, nel comma aggiuntivo proposto dalla Commissione finanze e tesoro è detto, invece, che la trattenuta stessa, sino all'entrata in vigore della presente legge, deve essere mantenuta nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1950, n. 904.

DI MAURO. Insisto perché si mantenga la trattenuta sulla base di lire 500 a tonnellata. Per conciliare l'emendamento con quello proposto dalla Commissione finanze e tesoro, e coprire con norma di legge sia l'operato passato dell'Enti zolfi (che ha trattenuto lire 500) sia l'intervallo da superare fino all'entrata in vigore della presente legge, sia il futuro, propongo di sostituire il numero « 300 », con « 500 » e di approvare l'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro sopprimendo conseguentemente le parole: « Sino all'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Il comma aggiuntivo proposto all'articolo 9 della Commissione finanze e tesoro è così formulato:

« Sino all'entrata in vigore della presente legge il contributo statale e la trattenuta per ogni tonnellata di zolfo a favore della Sezione d'assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani sono mantenuti nelle rispettive misure previste dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1950, n. 904 ».

CAROLEO. Nell'articolo in esame si parla di trattenuta, nel comma aggiuntivo si parla anche di contributo statale. Sicché, se noi sopprimiamo tale comma, non precisiamo che, fino all'entrata in vigore della legge, il contributo statale rimane quello previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1950.

ALESSANDRINI. Personalmente ritengo che si potrebbe approvare il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione finanze e tesoro, coordinandolo però con il comma precedente. Per coordinarlo basta sopprimere l'ultima parte del comma precedente, vale a dire le parole: « a partire dall'esercizio zolfifero che ha inizio con il 1° agosto 1954 ».

In tal modo sono soddisfatte anche le esigenze illustrate dal collega Di Mauro.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Per prima cosa pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Di Mauro tendente ad elevare da lire 300 a lire 500 la trattenuta a carico dei produttori.

(È approvato).

Pongo in votazione, così modificato, l'articolo 9 fino alle parole: « di assistenza sociale dell'Ente stesso ».

(È approvato).

Pongo allora in votazione il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

(È approvato).

Per il necessario coordinamento pongo, infine, in votazione l'emendamento soppressivo delle parole: « a partire dall'esercizio zolfifero che ha inizio con il 1° agosto 1954 » proposto dall'onorevole Alessandrini.

(È approvato).

Con gli emendamenti approvati, l'articolo 9 risulta, pertanto, così formulato:

« L'Ente zolfi italiani è autorizzato a trattenere sul prezzo netto che per ogni tonnellata di zolfo grezzo sarà liquidata ai produttori, la somma di lire 500 da devolvere al fondo di cui all'articolo 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, per il funzionamento della Sezione di assistenza sociale dell'Ente stesso.

Sino all'entrata in vigore della presente legge, il contributo statale e la trattenuta per ogni tonnellata di zolfo a favore della Sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani sono mantenuti nelle rispettive misure previste dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1950, n. 904 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, sentito il Governo della Regione Siciliana, emanerà le norme per la riorganizzazione dell'Ente zolfi italiani, tenendo conto della competenza esclusiva della Regione sulle miniere siciliane ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Entro lo stesso limite di tempo il Governo della Repubblica, sentito il Governo della Regione Siciliana, coordinerà in testo unico tutte le vigenti disposizioni riguardanti l'industria zolfifera nazionale ».

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1956

A tale articolo gli onorevoli Di Mauro e Faletra propongono il seguente testo sostitutivo:

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, sentito il Governo della Regione Siciliana, presenterà al Parlamento un disegno di legge per la riorganizzazione dell'Ente zolfi italiani, tenendo conto della competenza esclusiva della Regione sulle miniere siciliane ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Entro due anni di tempo il Governo della Repubblica, sentito il Governo della Regione Siciliana, coordinerà in testo unico tutte le vigenti disposizioni riguardanti l'industria zolfifera nazionale ».

Praticamente il testo sostitutivo ripete quello governativo ma modifica alcuni termini e, anziché delegare il Governo ad emanare norme per la riorganizzazione dell'Ente zolfi italiani, lo impegna a presentare un disegno di legge.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sono contrario all'emendamento.

BONINO. Ed io sono contrario alle deleghe legislative al Governo. A prescindere dalla questione dei termini, sono favorevole all'emendamento.

CAROLEO. Se gli onorevoli Di Mauro e Faletra sono d'accordo, l'emendamento potrebbe essere modificato, limitandolo alla sostituzione delle parole: « emanerà le norme », con le altre: « presenterà al Parlamento un disegno di legge » e lasciando invariati i termini attuali.

QUARELLO. Ritengo che il riordinamento di un ente debba tenere conto di tanti elementi che sfuggono ad una assemblea di carattere politico. E ritengo che sia necessario che le persone preposte al riordinamento di un ente debbano tenere conto delle esperienze di questo ente. Si tratta, quindi, di materia prettamente di delega. Dichiaro che voterò contro l'emendamento.

FALETRA. Anche a nome del collega Di Mauro, accettiamo la proposta testé fatta dall'onorevole Caroleo ed insistiamo perché non sia data delega al Governo ma lo si impegni a presentare un disegno di legge.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non è possibile che il Governo senta la Regione prima di presentare un disegno di legge. Comunque non ac-

cetto neanche l'emendamento Caroleo e dichiarato di mantenere il testo attuale senza modificazioni.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento proposto dal deputato Caroleo, accettato dagli onorevoli Di Mauro e Faletra, e sul quale il Governo è contrario.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 10 del disegno di legge, nel testo originario di cui già ho dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Provvedimenti in favore dell'industria zolfifera » (1591).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	22
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Biaggi, Bigiandi, Bonino, Buttè, Caroleo, Cappa, Cibotto, Colleoni, De' Cocci, Di Mauro, Di Paolantonio, Di Stefano, Dosi, Faletra, Fascetti, Ferrario Celestino, Galli, Graziosi, Grilli, Larussa, Leccisi, Pedini, Pignatelli, Quarello, Sammartino, Zannotti e Zerbi.

Sono in congedo:

Marzotto e Volpe.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI